Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA - Giovedì, 29 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10		Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 100 —		» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 29 MARZO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 40ª estrazione del febbraio 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 81.

Modificazioni all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 13 novembre 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 89 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 89. — La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

Essa si applica ai sottufficiali di carriera e comporta la perdita di anzianità per tutta la sua durata.

Il sottufficiale, cui siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, può, ove la gravità dei fatti lo consigli, essere sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico del sottufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

La sospensione è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con provvedimento che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Qualora, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere il sottufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, il sottufficiale è sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

Fuori dei caso di cui al quinto comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando il sottufficiale non sia sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Qualora invece sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato quello della precedente sospensione precauzionale, revocandosi la eventuale eccedenza.

La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta anche se non vi sia deferimento a commissione di disciplina o questa si sia pronunciata favorevolmente all'interessato. La durata della sospensione disciplinare dall'impiego non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

Fuori dei casi previsti nei precedenti commi, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune, per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, tranne il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale. Nel caso di concorso di pene che, cumulate, raggiungono o superano i due mesi, la sospensione si applica per tutta la durata complessiva delle pene stesse, anche quando ciascuna di esse non raggiunga i due mesi.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Ministeriale, nel quale devono essere specificati sinteticamente i motivi che l'hanno determinata e, nel caso di cui al settimo comma, anche la durata.

Il sottufficiale sospeso dall'impiego ha diritto alla metà del solo stipendio o paga, con esclusione di qualunque altro assegno per qualsiasi titolo stabilito ».

Art. 2.

Dopo l'art. 89 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 89-*bis*. — Ai sottufficiali volontari, di leva e del congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nel precedente art. 89 per la sospensione dall'impiego.

L'anzianità del sottufficiale sospeso dal grado è ridotta di un periodo eguale a quello della durata della sospensione.

La sospensione priva temporaneamente del grado il sottufficiale e lo pone nella condizione di comune di seconda classe, facendogli perdere, per tutta la sua durata, l'autorità, le attribuzioni, l'anzianità e i distintivi del grado, nonchè tutti i diritti e i vantaggi inerenti alla posizione di sottufficiale ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 47. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 82.

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, relativo alla istituzione del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1502, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 95, relativo al trattamento fiscale del Consiglio nazionale delle ricerche e degli organi da esso dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 388, relativo alle modalità di approvazione delle norme compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 18, relativa al passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 2092, relativa al riordinamento del Regio comitato talassografico italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pub-

blici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Attribuzioni.

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è organo dello Stato, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti, promuove, coordina e disciplina la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico; esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività scientifico-tecnica dello Stato; provvede alla compilazione di norme tecniche di carattere generale; studia i problemi scientifico-tecnici inerenti alla ricostruzione del Paese.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini indicati nell'art. 1, il Consiglio nazionale delle ricerche:

1) coordina le attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni;

2) promuove l'istituzione e la trasformazione di laboratori scientifici e ne assicura, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, anche in concorso con le altre amministrazioni, il finanziamento;

3) provvede all'attuazione ed al finanziamento di ricerche di interesse nazionale;

4) concede assistenza ed aiuto ad istituti scientifici, a studiosi ed a ricercatori, mediante il conferimento di contributi, borse e premi;

5) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario e provvede a dar vita a pubblicazioni scientifiche e bibliografiche;

6) d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale delle ricerche esprime il proprio avviso tutte le volte che ne è richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai singoli Ministri su questioni o affari di carattere scientifico-tecnico.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla compilazione di norme per l'accettazione, il collaudo e l'unificazione di materiali, strumenti, apparecchi, macchinari ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonchè di norme per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. Per quanto attiene alle norme per l'unificazione, il Consiglio si vale dell'opera di enti e di organizzazioni specializzate.

Le suddette norme sono emanate e rese obbligatorie con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri interessati.

Art. 5.

Il Consiglio nazionale delle ricerche funziona come organo permanente di consulenza scientifico tecnica del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

A tal fine il Consiglio, seguendo le direttive del Comitato anzidetto:

a) cura, nel campo scientifico tecnico, lo studio, la documentazione e la sperimentazione per i problemi attinenti alla ricostruzione;

b) esprime il suo avviso e compie le ricerche di cui è incaricato dal Comitato interministeriale;

c) mantiene i contatti con gli enti scientifici e tecnici stranieri e ne promuove la collaborazione per la risoluzione dei problemi italiani della ricostruzione.

CAPO II.

Organi.

Art. 6.

Gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche sono:

1) il presidente;

2) il consiglio di presidenza;

3) la giunta amministrativa;

4) i comitati nazionali di consulenza;

5) i centri di studio e di ricerca;

6) la segreteria generale;

7) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente dirige l'attività del Consiglio e ne ha la rappresentanza giuridica.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei presidenti dei comitati nazionali, da lui designato.

Art. 8.

Il consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche è composto:

a) del presidente;

b) dei presidenti dei comitati nazionali di consulenza;

c) del governatore della Banca d'Italia;

d) del segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il consiglio di presidenza ha la direzione del Consiglio nazionale delle ricerche per quanto attiene all'attività scientifico-tecnica.

Art. 9.

La giunta amministrativa è composta:

a) del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) di due presidenti di comitati nazionali, designati ogni quadriennio dal consiglio di presidenza;

c) del governatore della Banca d'Italia;

d) del segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La giunta ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'ente.

Art. 10.

I comitati nazionali di consulenza sono costituiti da un complesso di 72 membri, dei quali:

a) 24 sono eletti dalle facoltà universitarie di scienze esatte, sperimentali e tecniche;

b) 24 sono eletti, fra tecnici ed esperti nelle predette scienze, dalle organizzazioni rappresentanti i diversi fattori della produzione;

c) 24 sono designati da ministeri od amministrazioni interessate all'attività del Consiglio ovvero sono scelti liberamente dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche fra studiosi e tecnici di chiara fama.

La composizione dei singoli comitati nazionali di consulenza è stabilita dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti dei comitati durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

Ogni comitato è governato da un consiglio direttivo eletto dai componenti in assemblea e composto di un presidente e di due a quattro membri, fra i quali il presidente del comitato sceglie un segretario.

I comitati nazionali sono organi di studio e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale si serve di essi per l'adempimento dei suoi compiti.

I componenti dei comitati e dei consigli direttivi non percepiscono, per l'adempimento delle loro funzioni, emolumenti di carattere continuativo.

Le norme relative alla elezione ed alla scelta dei membri dei comitati ed alla elezione dei consigli direttivi dei comitati stessi, saranno stabilite col regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 11.

Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni.

Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del Consiglio.

Art. 12.

Per l'attuazione dei suoi compiti di ricerca, il Consiglio nazionale delle ricerche si vale dell'opera degli istituti scientifici dipendenti dalle università o da altri enti ed amministrazioni pubbliche o private, istituendo, ove occorra, presso le università, gli enti e le amministrazioni stesse, propri centri di studio e di ricerca.

Lo svolgimento dell'attività scientifica dei centri è disciplinato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La direzione dei centri è affidata per incarico al personale scientifico degli enti ed amministrazioni presso i quali i centri sono istituiti, ovvero a persone scelte di comune accordo dal Consiglio nazionale delle ricerche e dagli enti od amministrazioni predetti.

Le spese di impianto, di arredamento scientifico e di funzionamento dei centri sono a carico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per regolare i rapporti fra il Consiglio e le amministrazioni e gli enti interessati, sono stipulate apposite convenzioni, nelle quali è fra l'altro stabilito il contributo annuo fisso erogato dal Consiglio nazionale delle ricerche per assicurare il funzionamento dei centri.

Art. 13.

La segreteria generale è costituita da tutti gli uffici e servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso cura l'esecuzione delle attribuzioni del Consiglio e la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Art. 14.

Ove le necessità lo richiedano, il Consiglio nazionale delle ricerche, per l'espletamento dei suoi compiti, può istituire, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e di personale, organi ed uffici periferici.

Art. 15.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di un membro scelto dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri e da due membri designati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro per il tesoro.

I membri del collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, rivede i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 18.

CAPO III.

Personale.

Art. 16.

Il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito dal seguente ruolo di gruppo A:

Grado	Qualifica	N. dei posti
2°	Presidente	1
4°	Segretario generale	1

Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il segretario generale è nominato nelle stesse forme, in base a designazione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Al presidente ed al segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche si applicano le disposizioni dell'art. 5 e del 1° comma dell'art. 6 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Il presidente e il segretario generale, qualora siano scelti fra i dipendenti statali, continuano ad appartenere ai propri ruoli, con l'inerente trattamento a carico delle amministrazioni interessate, ricevendo l'eventuale eccedenza sullo speciale capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il segretario generale sovraintende a tutti gli uffici e servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale delle ricerche dispone di un personale a carico del proprio bilancio.

Per detto personale valgono, in quanto applicabili, le norme concernenti lo stato giuridico, la classifica-

zione in gruppi e gradi e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo degli impiegati civili dello Stato.

I ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche e le norme sul trattamento di quiescenza, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Oltre al personale di ruolo, il Consiglio nazionale delle ricerche può assumere, per determinate esigenze di carattere eccezionale o per speciali mansioni di carattere scientifico o tecnico, personale a contratto a tempo determinato.

I contratti tipo ed il contingente numerico massimo sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le funzioni di consiglio di amministrazione per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche sono esercitate dalla giunta amministrativa.

Capo IV.

Amministrazione.

Art. 18.

Le entrate del Consiglio nazionale delle ricerche sono costituite:

a) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

b) dei redditi dei propri fondi;

c) dei contributi di enti, istituti, associazioni o privati;

d) dei proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio nazionale delle ricerche sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, successivamente, delle Assemblee legislative.

Art. 19.

L'anno finanziario decorre dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in appositi capitoli della parte ordinaria, sono stanziate le somme necessarie per le spese per il personale statale, nonchè per l'assegno annuo a carico dello Stato, di cui all'art. 18.

Art. 20.

La gestione patrimoniale e finanziaria è unica per tutti gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche. I servizi amministrativi e contabili sono svolti per tutti dalla segreteria generale.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono unici per tutta l'amministrazione del Consiglio.

Capo V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il Consiglio può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le amministrazioni statali, dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 22.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le tasse telegrafiche e telefoniche, il Consiglio nazionale delle ricerche, e tutti i suoi organi, anche se costituiti con il contributo di enti o di privati, sono parificati, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri del Consiglio.

Art. 23.

Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione, debbono, entro un mese dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000.

Capo VI.

Norme transitorie.

Art. 24.

Nella prima applicazione del presente decreto, i membri dei comitati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10, saranno scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione, e con i Ministri interessati, su proposta del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I comitati, costituiti in base al precedente comma, resteranno in funzione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 25.

Fino a quando non saranno entrate in funzione le Assemblee legislative, l'approvazione dei bilanci e dei conti, spettante a dette assemblee a norma del secondo comma dell'art. 18, sarà fatta con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 26.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, è conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Esso conserva le proprie dotazioni mobiliari e l'uso degli immobili che attualmente ha in assegnazione; continua a disimpegnare, a mezzo dei propri osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 18, ed a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con l'attività generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituto predetto.

Art. 27.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'istituto per l'esame delle invenzioni passerà alle dipendenze del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il trasferimento degli istituti predetti.

Alla data indicata nel primo comma, gli istituti di biologia, di chimica, di elettroacustica, dei motori, nonchè l'istituto per le applicazioni del calcolo, l'organo tecnico minerario ed il centro per le applicazioni della psicologia, assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le università o presso altri enti od amministrazioni, ai sensi dell'art. 12.

Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto art. 12, saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni o gli enti presso i quali i centri dovranno funzionare.

Art. 28.

I ruoli del personale statale, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, ed all'art. 4 della legge 20 novembre 1939, n. 2092, sono soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dalla stessa data, sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di gruppo *A* di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6°;

b) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio di gruppo *A* di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6°.

Il consigliere, presentemente incaricato delle funzioni di segretario generale a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, numero 1114, passa al posto di segretario generale, di cui all'art. 16 del presente decreto.

L'altro consigliere, presentemente in servizio, è collocato in disponibilità, a norma dell'art. 87 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Sei relatori-ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114 — sopra citato — passano nel ruolo transitorio, di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo.

Il relatore chimico, proveniente dall'Amministrazione dell'interno, ruolo Istituto superiore di sanità (gruppo *A*), viene restituito al ruolo di origine.

Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell'interno, viene restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo *A*) del Ministero stesso.

L'altro relatore amministrativo è trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (gruppo *A*).

Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al terzo comma dell'art. 4 della sopracitata legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio di cui alla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo.

Il personale trasferito a norma dei precedenti commi, conserva l'anzianità di grado e la posizione economica già conseguita.

I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e prendono posto immediatamente dopo l'ultimo dei funzionari del predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento nelle nuove successive vacanze.

Art. 29.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all'Istituto nazionale di geofisica ed agli osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze dell'istituto stesso che ne regolerà nel proprio statuto, la posizione giuridica ed economica.

A decorrere dalla data predetta, il personale non statale addetto agli istituti, trasferiti a norma dell'articolo 27, 1° comma, passerà alle dipendenze delle amministrazioni interessate.

Il personale non statale addetto agli istituti di cui al 3° comma dell'art. 27 passerà alle dipendenze delle amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti.

Con successivi provvedimenti, da emanare su proposta dei Ministri interessati, d'intesa col Ministro per il tesoro, sarà stabilita la sistemazione giuridica ed economica del personale di cui ai due precedenti commi.

Art. 30.

In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono:

a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati;

b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento rispettivamente dell'Istituto nazionale di geofisica di cui all'art. 26, degli istituti talassografici e dell'istituto per l'esame delle invenzioni, di cui al primo comma dell'art. 27 e per il pagamento del personale non statale con essi trasferito a norma dell'art. 29, 2° comma.

Art. 31.

Il personale non statale a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio con rapporto stabile d'impiego presso l'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche a norma delle delibera-

zioni degli organi direttivi del Consiglio stesso, sarà inquadrato nei ruoli di cui all'art. 17 in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Le norme per l'inquadramento saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 17 sopracitato.

Gli impiegati che non conseguano il collocamento nei posti di ruolo, saranno licenziati. Ad essi saranno corrisposte le indennità di licenziamento stabilite dalle norme sull'impiego privato.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 32.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto legislativo sarà emanato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 33.

Il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, è abrogato e sono del pari abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — SOLERI — PESENTI — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 57. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 83.

Trasformazione in sedi di Corte di appello delle sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1945 le Sezioni distaccate di Corte di appello di Perugia e di Potenza, sono trasformate in sedi di Corte di appello.

Dalla medesima data il Tribunale di Rieti è distaccato dalla Corte di appello di Roma ed aggregato alla Corte di appello di Perugia.

In conseguenza, alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute, rispettivamente, nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, viste — d'ordine Nostro — dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Roma alla data nella quale ha inizio l'attività della Corte di appello di Perugia — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione del Tribunale di Rieti, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della Corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Dal 1° maggio 1945 la dotazione organica dei ruoli di gruppo *A* del personale della Magistratura e di gruppo *B* del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, è determinata dalle annesse tabelle *E* ed *F* — viste d'ordine Nostro — dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro. Dette tabelle sostituiscono, rispettivamente, la tabella *F* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la tabella *C* allegata al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 522, e successive modificazioni.

Dalla stessa data le piante organiche del personale della Magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari sultanti dalla tabella *H*, allegata al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12; *B*, annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1881 e *G*, annessa al R. decreto-legge 29 settembre 1933, n. 1282 — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — sono modificate come dalle tabelle *G*, *H*, ed *I*, unite al presente decreto e vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 66. — PETIA

TABELLA *A*.

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

(sede temporanea istituita con decreto legislat. Luogotenenziale 7 settembre 1944)

Città della Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI RIETI

Amatrice - Borbona - Borgocollefegato - Cittaducale - Fara in Sabina - Leonessa - Orvinio - Poggio Mirteto - Rieti - Rocca Sinibalda.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Montefalco - Norcia - Spoleto.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Chiaromonte - Lagonegro - Lauria - Maratea - Montesano sulla Marcellana - Noepoli - Polla - Rotonda - Sala Consilina - San Chirico Raparo - Sant'Arcangelo.

TRIBUNALE DI MATERA

Ferrandina - Genzano di Lucania - Irsina - Matera - Pisticci - Rotondella - San Mauro Forte - Stigliano - Tricarico.

TRIBUNALE DI MELFI

Melfi - Palazzo San Gervasio - Pescopagano - Rionero in Vilture - Venosa.

TRIBUNALE DI POTENZA

Acerenza - Avigliano - Bella - Brienza - Calvello - Laurenzana Marsico Nuovo - Muro Lucano - Potenza - Tolve - Vietri di Potenza - Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Alvito - Arce - Atina - Cassino - Mignano - Pontecorvo - Roccamonfina - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Alatri - Anagni - Ceccano - Ferentino - Frosinone - Paliano - Veroli.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Fondi - Gaeta - Littoria - Minturno - Ponza - Priverno - Sezze - Terracina.

TRIBUNALE DI ROMA

Arsoli - Bracciano - Castelnuovo di Porto - Civitavecchia - Frascati - Palestrina - Palombara Sabina - Roma - Subiaco - Tivoli.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale - Genzano di Roma - Nettunia - Segni - Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente - Civita Castellana - Montefiascone - Orte - Ronciglione - Valentano - Viterbo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA *B*.

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

(sede temporanea istituita con decreto legislat. Luogotenenziale 7 settembre 1944)

Pretura di:

Città della Pieve: Città della Pieve - Montegabbione - Monteleone di Orvieto - Paciano - Piegaro.

Orvieto: Allerona - Baschi - Bolsena - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Orvieto - Parrano - Porano - San Venanzo.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Pretura di:

Assisi: Assisi - Bastia.

Castiglione del Lago: Castiglione del Lago - Lisciano Niccone - Panicale - Passignano sul Trasimeno - Tuoro sul Trasimeno.

Città di Castello: Citerna - Città di Castello - Monterchi - Monte Santa Maria Tiberina - Montone - San Giustino - Umbertide.

Foligno: Bevagna - Cannara - Foligno - Spello.

Gualdo Tadino: Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Nocera Umbra - Sigillo.

Gubbio: Costacciaro - Gubbio - Pietralunga - Scheggia e Pascelupo.

Perugia: Bettona - Corciano - Deruta - Magione - Marsciano - Perugia - Torgiano - Valfabbrica.

Todi: Collazzone - Fratta Todina - Massa Martana - Montecastello di Vibio - Todi.

TRIBUNALE DI RIETI

Pretura di:

Amatrice: Accumuli - Amatrice.

Borbona: Borbona - Cittareale - Posta.

Borgocollefegato: Borgocollefegato - Fiamignano - Pescorocchiano.

Cittaducale: Antrodoco - Castel Sant'Angelo - Cittaducale - Petrella Salto.

Fara in Sabina: Castelnuovo di Farfa - Fara in Sabina - Frasso Sabino - Poggio Nativo - Scandriglia - Toffia.

Leonessa: Leonessa.

Orvinio: Collalto Sabino - Collegiove - Marcetelli - Monteleone Sabino - Nespolo - Orvinio - Paganico - Petescia - Poggio Moiano - Pozzaglia Sabina.

Poggio Mirteto: Aspra - Cantalupo in Sabina - Collevecchio - Configni - Cottanello - Forano - Magliano Sabino - Mompeo - Montebuono - Montopoli di Sabina - Poggio Catino - Poggio Mirteto - Roccantica - Salisano - Selci - Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina.

Rieti: Casaprota - Greccio - Labro - Montenero in Sabina - Monte San Giovanni in Sabina - Morro Reatino - Poggio Bustone - Rieti - Rivodutri.

Rocca Sinibalda: Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Concerviano - Longone Sabino - Poggio San Lorenzo - Rocca Sinibalda - Torricella in Sabina - Varco Sabino.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Pretura di:

Montefalco: Giano nell'Umbria - Gualdo Cattaneo - Montefalco.

Norcia: Cascia - Monteleone di Spoleto - Norcia - Poggiodomo - Preci.

Spoleto: Campello sul Clitunno - Castel Ritaldi - Cerreto di Spoleto - Sant'Anatolia di Narco - Scheggino - Sellano - Spoleto - Trevi - Vallo di Nera.

TRIBUNALE DI TERNI

Pretura di:

Amelia: Alviano - Amelia - Attigliano - Giove - Guardea - Lugnano in Teverina - Penna in Teverina.

Narni: Calvi dell'Umbria - Narni - Otricoli.

Terni: Acquasparta - Arrone - Ferentillo - Montecastrilli - Montefranco - Polino - San Gemini - Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Pretura di:

Chiaromonte: Carbone - Chiaromonte - Episcopia - Francavilla in Sinni - San Severino Lucano - Senise.

Lagonegro: Lagonegro - Latronico - Nemoli - Rivello.

Lauria: Lauria.

Maratea: Maratea - Trecchina.

Montesano sulla Marcellana: Casalbuono - Montesano sulla Marcellana.

Noepoli: Casalnuovo Lucano - Cersosimo - Noepoli - San Costantino Albanese - San Giorgio Lucano - Terranova di Pollino.

Polla: Auletta - Caggiano - Pertosa - Polla - Salvitelle - San Pietro al Tanagro - San Rufo - Sant'Arsenio.

Rotonda: Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore - Rotonda - Viggianello.

Sala Consilina: Atena Lucana - Buonabitacolo - Monte San Giacomo - Padula - Sala Consilina - Sanza - Sassano - Teggiano.

San Chirico Raparo: Calvera - Castelsaraceno - San Chirico Raparo - San Martino d'Agri - Spinoso.

Sant'Arcangelo: Castronuovo di Sant'Andrea - Gallicchio - Missanello - Roccanova - Sant'Arcangelo.

TRIBUNALE DI MATERA

Pretura di:

Ferrandina: Ferrandina - Salandra.

Genzano di Lucania: Banzi - Genzano di Lucania.

Irsina: Irsina.

Matera: Matera - Miglionico - Montescaglioso - Pomarico.

Pisticci: Bernalda - Craco - Montalbano Jonico - Pisticci.

Rotondella: Colobraro - Nova Siri - Rotondella - Tursi - Valsinni.

San Mauro Forte: Accettura - Garaguso - Oliveto Lucano - San Mauro Forte.

Stigliano: Aliano - Cirigliano - Gorgoglione - Stigliano.

Tricarico: Calciano - Grassano - Grottole - Tricarico.

TRIBUNALE DI MELFI

Pretura di:

Melfi: Barile - Melfi - Rapolla.

Palazzo San Gervasio: Forenza - Montemilone - Palazzo San Gervasio.

Pescopagano: Pescopagano - Rapone - Ruvo del Monte.

Rionero in Vulture: Atella - Rionero in Vulture - Ripacandida.

Venosa: Lavello - Maschito - Venosa.

TRIBUNALE DI POTENZA

Pretura di:

Acerenza: Acerenza - Cancellara - Oppido Lucano.

Avigliano: Avigliano - Ruoti.

Bella: Bella - San Fele.

Brienza: Brienza - Sant'Angelo le Fratte - Sasso di Castalda - Satriano di Lucania.

Calvello: Abriola - Calvello.

Laurenzana: Anzi - Armento - Corleto Perticara - Guardia Perticara - Laurenzana.

Marsico Nuovo: Marsico Nuovo.

Muro Lucano: Castelgrande - Muro Lucano.

Potenza: Albano di Lucania - Baragiano - Brindisi di Montagna - Campomaggiore - Castelmezzano - Picerno - Pietragalla - Pietrapertosa - Pignola - Potenza - Tito - Trivigno.

Tolve: San Chirico Nuovo - Tolve - Vaglio Lucano.

Vietri di Potenza: Balvano - Savoia di Lucania - Vietri di Potenza.

Viggiano: Grumento Nuova - Marsico Vetere - Moliterno Montemurro - Tramutola - Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Pretura di:

Alvito: Alvito - Casalvieri - San Donato Val di Comino - Settefrati - Vicalvi.

Arce: Arce - Colfelice - Colle San Magno - Fontana Liri - Rocca d'Arce - Roccasecca - San Giovanni Incarico - Santopadre.

Atina: Atina - Belmonte Castello - Casalattico - Picinisco - San Biagio Saracinisco - Villa Latina.

Cassino: Acquafondata - Ausonia - Cassino - Castelnuovo Parano - Cervaro - Coreno Ausonio - Piedimonte di San Germano - Pignataro Interamna - San Giorgio a Liri - Sant'Ambrogio sul Garigliano - Sant'Andrea - Sant'Apollinare - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio - Terelle Vallemaio - Vallerotonda - Villa Santa Lucia - Viticuso.

Mignano: Galluccio - Mignano - Presenzano - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine.

Pontecorvo: Aquino - Castrocielo - Esperia - Pastena - Pico Pontecorvo.

Roccamonfina: Conca della Campania - Marzano Appio Roccamonfina - Tora e Piccilli.

Sora: Arpino - Brocco - Campoli Appennino - Castelliri - Fontechiari - Isola del Liri - Pescosolido - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di:

Alatri: Alatri - Collepardo - Fiuggi - Fumone - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio.

Anagni: Acuto - Anagni - Sgurgola.

Ceccano: Amaseno - Arnara - Castro dei Volsci - Ceccano - Ceprano - Falvaterra - Giuliano di Roma - Patrica - Vallecorsa - Villa Santo Stefano.

Ferentino: Ferentino - Morolo - Supino.

Frosinone: Frosinone - Pofi - Ripi - Strangolagalli - Torrice.

Paliano: Filettino - Paliano - Piglio - Serrone - Trevi nel Lazio.

Veroli: Boville Ernica - Monte San Giovanni Campano - Veroli.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Pretura di:

Fondi: Campodimele - Fondi - Itri - Lenola - Monte San Biagio - Sperlonga.

Gaeta: Formia - Gaeta.

Minturno: Castelforte - Minturno - Spigno Saturnia

Littoria: Aprilia - Cisterna di Littoria - Cori - Littoria - Norma - Pontinia - Roccamassima - Sabaudia - Sermoneta.

Priverno: Priverno - Prossedi - Roccagorga - Sonnino.

Sezze: Bassiano - Sezze.

Terracina: San Felice Circeo - Terracina.

Ponza: Ponza - Ventotene.

TRIBUNALE DI ROMA

Pretura di:

Arsoli: Anticoli Corrado - Arsoli - Camerata Nuova - Cervara di Roma - Cineto Romano - Mandela - Riofreddo - Roccagiovine - Roviano - Vallinfreda - Vivaro Romano.

Bracciano: Anguillara Sabazia - Bracciano - Canale Monterano - Manziana - Oriolo Romano - Trevignano Romano.

Castelnuovo di Porto: Capena - Castelnuovo di Porto - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Filacciano - Morlupo Nazzano - Ponzano Romano - Riano - Rignano Flaminio - Sacrofano - Torrita Tiberina.

Civitavecchia: Allumiere - Cerveteri - Civitavecchia - Montalto di Castro - Tarquinia - Tolfa.

Frascati: Colonna - Frascati - Grottaferrata - Monte Compatri Monte Porzio Catone - Rocca di Papa - Rocca Priora.

Palestrina: Bellegra - Capranica Prenestina - Castel San Pietro Romano - Cave - Gallicano nel Lazio - Genazzano - Olevano Romano - Palestrina - Pisoniano - Poli - Rocca di Cave - San Vito Romano - Zagarolo.

Palombara Sabina: Marcellina Monte Flavio - Monte Libretti - Montorio Romano - Moricone - Nerola - Palombara Sabina.

Roma: Campagnano di Roma - Formello - Mazzano Romano - Mentana Monterotondo - Pomezia - Roma.

Subiaco: Affile - Agosta - Arcinazzo Romano - Canterano - Cerreto Laziale - Gerano - Jenne - Marano Equo - Rocca Canterano - Roiate - Subiaco - Vallepietra.

Tivoli: Casape. Castel Madama - Ciciliano - Guidonia Montecelio - Licenza - Percile - Sambuci - San Gregorio di Sassola - San Polo dei Cavalieri - Sant'Angelo Romano - Saracinesco - Tivoli - Vicovaro.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di:

Albano Laziale: Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Marino.

Genzano di Roma: Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.

Nettunia: Nettunia.

Segni: Carpineto Romano Gavignano - Gorga - Montelanico - Segni.

Velletri: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone - Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:

Acquapendente: Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - San Lorenzo Nuovo.

Civita Castellana: Calcata - Castel Sant'Elia - Civita Castellana - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Nepi - Sant'Oreste.

Montefiascone: Bagnoregio - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano Lubriano - Murta - Montefiascone.

Orte: Bassanello - Bomarzo - Gallese - Orte.

Ronciglione: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Capranica - Caprarola - Carbognano - Monterosi - Ronciglione - Sutri - Veiano.

Valentano: Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Gradoli - Ischia di Castro - Latera - Piansano - Tessennano - Valentano.

Viterbo: Bieda - Canepina - Monte Romano - Soriano nel Cimino - Tuscania - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Viterbo - Vitorchiano.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA *C*.

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TIBUNALE DI PERUGIA

Pretura di Città di Castello

Umbertide: Montone - Umbertide.

Pretura di Foligno

Bevagna: Bevagna.

Pretura di Gualdo Tadino

Nocera Umbra: Nocera Umbra.

TRIBUNALE DI RIETI

Pretura di Cittaducale

Antrodoco: Antrodoco - Castel Sant'Angelo.

Petrella Salto: Petrella Salto.

Pretura di Poggio Mirteto

Magliano Sabino: Collevecchio - Magliano Sabino - Montebuono - Tarano.

Torri in Sabina: Configni - Cottanello - Selci - Torri in Sabina.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Pretura di Norcia

Cascia: Cascia - Monteleone di Spoleto - Poggiodomo.

Pretura di Spoleto.

Trevi: Trevi.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Pretura di Lagonegro

Latronico: Latronico.

Pretura di Sala Consilina

Padula: Padula.

Sanza: Buonabitacolo - Sanza.

Teggiano: Monte San Giacomo - Sassano - Teggiano.

Pretura di Sant'Arcangelo

Roccanova: Roccanova - Castronuovo di S. Andrea.

TRIBUNALE DI MATERA

Pretura di Matera

Montescaglioso: Montescaglioso.

Pretura di Rotondella

Tursi: Colobraro Tursi.

Pretura di San Mauro Forte

Accettura: Accettura.

Pretura di Tricarico

Grassano: Grassano - Grottole.

TRIBUNALE DI MELFI

Pretura di Palazzo San Gervasio

Forenza: Forenza.

Pretura di Pescopagano

Ruvo del Monte: Rapone - Ruvo del Monte.

Pretura di Venosa

Lavello: Lavello.

TRIBUNALE DI POTENZA

Pretura di Bella

S. Fele: S. Fele.

Pretura di Laurenzana

Corleto Perticara: Corleto Perticara - Guardia Perticara - Armento.

Pretura di Potenza

Pietragalla: Pietragalla.

Pretura di Vietri di Potenza

Balvano: Balvano.

Pretura di Viggiano

Moliterno: Moliterno.

Montemurro: Montemurro.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Pretura di Arce

Roccasecca: Colle San Magno - Roccasecca.

Pretura di Cassino

Cervaro: Cervaro - San Vittore nel Lazio - Viticuso.

Pretura di Sora

Arpino: Arpino - Fontechiari.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di Alatri

Guarcino: Fiuggi - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio.

Pretura di Ceccano.

Ceprano: Ceprano - Falvaterra.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Pretura di Gaeta

Formia: Formia.

Pretura di Littoria

Cori: Aprilia - Cori - Roccamassima.

Pretura di Ponza

Ventotene: Ventotene.

TRIBUNALE DI ROMA

Pretura di Civitavecchia

Tarquinia: Montalto di Castro - Tarquinia.

Pretura di Palestrina

Genazzano: Genazzano.
Olevano Romano: Bellegra - Olevano Romano.
San Vito Romano: Pisoniano - San Vito Romano.

Pretura di Roma

Campagnano: Campagnano - Formello - Mazzano Romano.
Monterotondo: Mentana - Monterotondo.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di Albano Laziale

Marino: Marino.

Pretura di Velletri

Valmontone: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di Montefiascone

Bagnoregio: Bagnoregio - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano.

Pretura di Ronciglione

Sutri: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Sutri - Veiano.

Pretura di Viterbo

Soriano nel Cimino: Canepina - Soriano nel Cimino - Vallerano - Vignanello.
Tuscania: Tuscania.
Vetralla: Bieda - Monte Romano - Vetralla.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA D.

Circoli di Corte di assise

Sezione in funzione di Corte d'assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
Corte di appello di Napoli		
Sezione 1ª	Napoli	Napoli
» 2ª	Napoli	Napoli
» 3ª	Avellino	Ariano Irpino - Avellino - Sant'Angelo dei Lombardi
» 4ª	Benevento	Benevento
» 5ª	Campobasso	Campobasso - Isernia - Larino
» 6ª	Salerno	Salerno
» 7ª	S. Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere
Corte di appello di Perugia		
Sezione 1ª	Perugia	Perugia - Rieti
» 2ª	Terni	Terni - Orvieto (sede temporanea) - Spoleto
Corte di appello di Potenza		
Sezione 1ª	Potenza	Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza
Corte di appello di Roma		
Sezione 1ª	Roma	Roma
» 2ª	Roma	Roma
» 3ª	Cassino	Cassino
» 4ª	Frosinone	Frosinone - Velletri
» 5ª	Viterbo	Viterbo
» 6ª	Littoria	Littoria

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA *E*.

Personale della Magistratura giudiziaria

(*Gruppo* A)

Grado		N. dei posti
1°	Primo presidente della Corte Suprema di cassazione	1
2°	Procuratore generale del Re presso la Corte Suprema di cassazione	1
3°	Presidenti di Sezione ed Avvocato generale di Corte Suprema di cassazione - Primi presidenti e Procuratori generali di Corte di appello	52
4°	Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte Suprema di cassazione	250
5°	Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di appello	1038
5°, 6°	Primi pretori	230
6°, 7°, 8°, 9°	Giudici, Sostituti procuratori del Re e Aggiunti giudiziari	1852
7°, 8°, 9°	Pretori e Aggiunti giudiziari	1189
10°, 11°	Uditori giudiziari	350
	TOTALE	4963

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA *F*.

Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie

(*Gruppo* B)

Grado		N. dei posti
6°	Cancelliere capo della Corte Suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale della Corte Suprema di cassazione. Cancellieri capi di Corte di appello e Segretari capi di Procura generale di Corte di appello.	30
7°	Cancellieri capi e Segretari capi di 1ª classe - Cancellieri di sezione e Segretari di sezione di 1ª classe	577
8°	Cancellieri capi e Segretari capi di 2ª classe - Cancellieri di sezione e Segretari di sezione di 2ª classe	797
9°	Primi cancellieri e Primi segretari	1575
10°	Cancellieri e Segretari di 1ª classe	1990
11°	Cancellieri e Segretari di 2ª classe	
	TOTALE	4969

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA G.

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di appello

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Primi Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori gen. del Re	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
Corte di appello di:						
Napoli	1	16	70	1	1	17
Perugia	1	2	9	1	—	2
Potenza	1	2	9	1	—	2
Sezione di:						
Caltanissetta	—	1	6	—	1	1
Fiume	—	1	6	—	1	1
Lecce	—	1	8	—	1	2
Trento	—	1	7	—	1	2

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA H.

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte suprema di Cassazione ed alle Corti di appello del Regno

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE						SEGRETERIE					
	direttivi		sott'ordine				direttivi		sott'ordine			
	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	di grado inferiore all'8° e aiutanti	TOTALE	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	di grado inferiore all'8° e aiutanti	TOTALE
Corte di appello di:												
Perugia	1	—	1	1	6	9	1	—	1	1	1	4
Potenza	1	—	2	1	[illegible]	9	1	—	1	1	1	4
Sezione di:												
Caltanissetta	—	1	1	1	4	7	—	1	—	1	1	3
Fiume	—	1	—	1	4	6	—	1	—	1	1	3
Lecce	—	1	1	1	4	7	—	1	—	1	1	3
Trento	—	1	1	—	4	6	—	1	—	1	1	3

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la giustizia
SOLERI

Il Ministro per il tesoro
TUPINI

TABELLA I.

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	CANCELLERIE		SEGRETERIE	
		Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Corti di appello:					
Perugia	1	—	2	—	2
Potenza	1	—	2	—	2
Sezioni di:					
Caltanissetta	1	—	3	—	1
Fiume	1	—	2	—	1
Lecce	1	—	2	—	1
Trento	1	—	2	—	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 84.

Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono disponibili L. 26.950.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una quinta prelevazione di L. 3.468.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 47. — Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	L.	500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	»	2.300.000
Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore della Regia università di Camerino. .	»	400.000
Cap. n. 254-*sexies*. — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche	»	268.000
	L.	3.468.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 54. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.

Nomina del vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che lo Stato ha assunto la partecipazione azionaria dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) e gli ha imprestato rilevanti finanziamenti;

Ritenuto che il funzionamento del normale Consiglio di amministrazione della Società per azioni « Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » può, in rapporto alle attuali contingenze belliche, pregiudicare gli interessi dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Visto il decreto di nomina dell'avv. Gustavo Fabbri a commissario per la temporanea gestione dell'E.N.I.C.;

Decretano:

Art. 1.

Il marchese Ferdinando Benzoni è nominato vice commissario presso l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche.

Art. 2.

Il marchese Benzoni coadiuverà l'avv. Gustavo Fabbri nell'esercizio della gestione dell'E.N.I.C. non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

La gestione del vice commissario sarà sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze e del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo, per le rispettive competenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(423)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.

Estensione alle imprese di produzione di materiale cablografico e telescrivente delle disposizioni relative al graduale pagamento di passività cambiarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie;

Vista la domanda 23 febbraio 1945 della Società anonima Radiar, con sede in Roma, esercente la produzione di materiale cablografico e telescrivente, con la quale si chiede l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale predetto;

Ritenuto che le industrie predette versano in particolari difficoltà, avendo crediti per forniture dirette o indirette verso lo Stato, il cui pagamento è differito o per fornitura ad imprese residenti nell'Italia occupata;

Ritenuto che pertanto ricorrono le condizioni previste dal citato decreto Luogotenenziale per la sua applicazione alla categoria su ricordata;

Decreta:

Alle imprese di produzione di materiale cablografico e telescrivente è applicabile il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 9 del 20 marzo 1945, riguardante la revisione dei prezzi degli zolfi grezzi siciliani, del citrato di calcio, del perfosfato minerale e della lignite di Pietrafitta.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 9 del 20 marzo 1945 ha stabilito quanto appresso:

I. - *Zolfi grezzi siciliani*. — Con decorrenza delle consegne effettuate dal 1° gennaio c. a. in poi, i prezzi degli zolfi grezzi siciliani sono stabiliti nella seguente misura:

qualità gialla superiore	L.	5.700 alla tonn.
qualità gialla inferiore	»	5.670 » »
qualità buona Sicilia	»	5.630 » »
qualità corrente	»	5.600 » »

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa ai porti di Catania, Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese.

II. - *Citrato di calcio*. — I prezzi del citrato di calcio per la campagna 1944-45 (1° novembre 1944-30 novembre 1945) sono stabiliti come appresso:

citrato di calcio con titolo in acido citrico inferiore al 61 %	L.	20 — al Kg.
citrato di calcio con titolo in acido citrico dal 61 al 62,99 %	»	22,50 » »
citrato di calcio con titolo in acido citrico dal 63 al 63,99 %	»	23,75 » »

citrato di calcio con titolo in acido citrico al 64 % . . . . L. 25 — al Kg.
citrato di calcio con titolo in acido citrico dal 64,01 al 65 % . . . . » 26,25 » »
citrato di calcio con titolo in acido citrico dal 65,01 al 68 % . . . . » 27,50 » »
citrato di calcio con titolo in acido citrico superiore al 68 % . . . . » 28,75 » »

Il citrato di calcio con titolo inferiore al 60 % in acido citrico non è commerciabile nei confronti della Camera agrumaria di Messina.

III. - *Perfosfato minerale*:

1. — Il prezzo del perfosfato minerale per la corrente campagna primaverile viene stabilito per la vendita dal produttore alla Federazione italiana Consorzi agrari in L. 35 per unità di anidride fosforica in esso contenuta per merce insaccata franco fabbrica, resa su mezzi di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio.

2. — Il prezzo di cessione del perfosfato minerale dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ai Consorzi per merce resa franco destino alla stazione ferroviaria delle FF. SS. o delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo viene calcolato aggiungendo al prezzo di cui al n. 1, le seguenti maggiorazioni:

a) l'imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % sul prezzo di cui al punto 1;

b) la spesa media di trasporto per resa franco destino calcolata in L. 18,65 al quintale;

c) la quota in L. 30 al quintale che sarà accantonata dalla Federazione italiana Consorzi agrari in un'apposita Cassa rischi soggetta a rendiconto;

d) il compenso per la Federazione italiana Consorzi agrari in ragione di L. 10 al quintale.

3. — Il prezzo di vendita al consumo sarà fissato localmente dai Comitati provinciali, aggiungendo al prezzo risultante come al punto 2, le seguenti maggiorazioni:

a) l'imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % sul prezzo di cui al punto 2;

b) la spesa media di trasporto dalle stazioni di arrivo ai magazzini del Consorzio provinciale agrario calcolata provincialmente;

c) il calo e lo sfrido della merce in ragione del 2 % del prezzo del perfosfato comprensivo delle maggiorazioni di cui ai paragrafi *a*) e *b*);

d) il compenso per il servizio di distribuzione in ragione di L. 15 al quintale.

IV. - *Prezzo delle ligniti di Pietrafitta*. — A seguito degli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, sono stati stabiliti come appresso i prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista o al consumatore per lignite mercantile (pulita e vagliata):

a) lignite essiccata naturalmente con umidità non superiore al 32 %:
pezzatura (oltre 10 mm.): L. 725 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.): L. 625 alla tonn. metrica;

b) lignite con umidità superiore al 32 % ma non superiore al 50 %:
pezzatura (oltre 10 mm.): L. 480 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.): L. 400 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

(424)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 29 dell'8 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 22 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 5 MARZO 1945.
Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori.

(429)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 30 del 10 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 22 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° FEBBRAIO 1945, N. 46.
Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(428)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.